



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 338 DEL 31 MARZO 2020

OGGETTO: RIVE SRL. – Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via dei Cantieri n. 9, località Fusina, Venezia.

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Modifica e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il decreto del Direttore del Segretario regionale all'Ambiente e territorio n. 34 del 28.06.2010 ai sensi dell'art. 29-sexies e dell'art. 29 – octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento dei rifiuti gestito da RIVE SRL, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- VISTO il decreto del Direttore del Segretario regionale all'Ambiente e territorio n. 34 del 28.06.2010, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta VERITAS S.p.A., relativa all'impianto RTN di inertizzazione rifiuti di Fusina ubicato in via dei Cantieri, n. 9, località Fusina, in Comune di Venezia, e censito al Catasto fabbricati del Comune di Venezia al foglio n. 8 particelle n. 314, 250, 279, 236, 285, 286 e 287, per l'attività già soggetta al D.Lgs. 59/2005 (oggi parte II, del D. Lgs. n. 152/2006), individuata al punto 5.1 dell'allegato I, oggi Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 138 del 20.05.2019 che volta la titolarità del soggetto gestore dell'installazione denominata RTN, in Comune di Venezia, già in capo a VERITAS S.p.A. a favore della Ditta R.I.V.E. S.r.l.;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 151268 del 23.04.2018, con la quale la società RIVE S.R.L. (sede legale in via dei Cantieri, 9 – Venezia; C.F. 04445830278), successivamente perfezionata e sottoscritta congiuntamente dalle società RIVE S.R.L. e VERITAS S.P.A. con le note del 06.09.2018 prot. n. 361837 e del 02.10.2018 prot. n. 399296, ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente";
- PRESO ATTO che tra i titoli abilitativi richiesti il proponente ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, integrati in data 17.12.2018 prot. nn. 512030, 512035, 512038, 512046, 512049, 512054, 512060, 512067, 512073, 512075, 512078, in data 12.08.2019 con prott. nn. 357970, 357990, 358001, 358005, 358015, 358068, 358055, 358080, 358086, 358111, 358120, 358127, 358151, 358164, 358186, 358230, 359438, 359426, 359442, in data 26.09.2019 con prot. n. 413407 e in data 20.03.2020 il proponente ha inviato una planimetria aggiornata con l'ubicazione dei punti di emissione, Appendice B al presente provvedimento;
- PRESO ATTO del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13.01.2020 di adozione del

provvedimento favorevole di VIA del "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente" proposto da RIVE S.R.L. e VERITAS S.P.A.;

- VISTA la nota prot. n. 441560 del 14.10.2019 con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto a convocare in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il giorno 14.01.2020 al fine di acquisizione dei titoli autorizzativi richiesti dal proponente;
- VISTO che con la medesima nota, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha delegato il Direttore della Direzione Ambiente a presiedere alla conferenza di servizi per l'approvazione ed autorizzazione del progetto di cui trattasi;
- RITENUTO di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- o autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione *che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- CONSIDERATO che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle BAT nell'installazione in relazione alle *BAT Conclusions 2018* e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006;
- RILEVATO che le condizioni ambientali n. 5, 6, 8 e 9 del decreto n. 6 del 13.01.2020 sono state recepite nel presente procedimento;
- CONSIDERATO di recepire nel paragrafo Gestione delle Acque della presente autorizzazione esclusivamente i limiti allo scarico fissati nel parere di Veritas Spa (gestore del Servizio Idrico Integrato), consegnato in sede di Conferenza di Servizi, e quanto discusso con i gestori (VERITAS S.p.a. e SIFA Scpa) in ordine alla gestione delle acque meteoriche;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 14.01.2020, di cui il verbale trasmesso con nota n. 98557 del 02.03.2020;
- PRESO ATTO che sussistono le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;
- VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
- RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società RIVE S.R.L.

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta RIVE S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9 (C.F. e P.IVA. 04445830278) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione catastalmente censita al Foglio 8, mappali n. 314, 250, 279, 256, 285, 286 e 287 del Comune di Venezia;
2. di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs.

n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- 2.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 2.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 2.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
3. Per la messa in esercizio provvisorio dell'installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:
- 3.1 dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - 3.2 documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - 3.3 il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;
 - 3.4 comunicazione della data di messa in esercizio delle varie sezioni impiantistiche; con riferimento ai punti di emissione autorizzati la comunicazione dovrà essere trasmessa con un anticipo di almeno quindici giorni, indicando anche la successiva data di messa a regime;
4. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:
- 4.1 il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000;
 - 4.2 il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'installazione nella configurazione di esercizio;
 - 4.3 un aggiornamento dei gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinate alle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;
 - 4.4 la procedura che definisca le modalità e i presidi ambientali e sanitari necessari per le operazioni di stoccaggio (D15) e di accorpamento (D14) per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, identificati dai codici EER 17.06.05* e 17.06.01*;
 - 4.5 la procedura che descriva i controlli da attuare al fine di scongiurare la presenza di amianto nei rifiuti non pericolosi in ingresso, nonché le attività che verranno messe in atto dal personale nel caso di occasionale ritrovamento di frammenti di amianto nei rifiuti dopo l'accettazione nell'installazione.
- A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata, l'Autorità Competente si riserva la facoltà di aggiornare/riesaminare il presente provvedimento.
5. di prevedere il successivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità al comma 3 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del presente provvedimento;
 6. di autorizzare la Ditta RIVE S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Appendice A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
 7. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Appendice B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e per le tipologie di rifiuti di cui all'**Appendice A**:
 - 7.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

- 7.2 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
- 7.3 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine;
- 7.4 operazioni preliminari di selezione, cernita ed eliminazione di frazioni estranee vocate a diverso destino [R12, D13], effettuata manualmente con l'eventuale ausilio di mezzi meccanici;
- 7.5 riduzione volumetrica [R12, D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante triturazione;
- 7.6 miscelazione [R12, D13] di rifiuti in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e non in deroga al succitato comma e da destinare a successivi impianti di trattamento;
- 7.7 trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento in discarica effettuato mediante:
- stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
 - solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
- il vincolo allo smaltimento in discarica del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati finali (ad esempio capping) soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;
- 7.8 operazioni di recupero di rifiuti di plastica o vetro [R3, R5]
- 7.9 operazioni di selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti [R12];
8. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
- 8.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] è di 10.000 t di cui al massimo 8000 t di rifiuti pericolosi:
- 8.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3-R5-R12-D9-D13-D14]:

Operazioni	Mg/giorno	Mg/anno
Linea stabilizzazione/immobilizzazione	600	60.000
Linea selezione e lavaggio	400	70.000
Totali	1.000	130.000

- 8.3 la capacità massima di trattamento autorizzata per la linea di stabilizzazione/immobilizzazione è da intendersi riferita ai quantitativi complessivi di rifiuti trattati comprendenti anche i rifiuti non conformi oggetto di nuova lavorazione.
9. di stabilire che ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti e prescrizioni generali

10. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 10.1 i rifiuti speciali in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto¹ di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta
- 10.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 10.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 10.4 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;
11. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:
- 11.1 le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Appendice B** al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica;
- 11.2 il gestore deve provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree, delle baie e dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti aventi diverse caratteristiche (pericoloso e non pericoloso, diverse HP) e deve garantire in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita; le operazioni di pulizia dovranno essere registrate indicandone le modalità e la gestione dei rifiuti generati;
- 11.3 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) e gli imballaggi che possono essere riutilizzati; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 11.4 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale

¹ *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.*

- precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 11.5 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
 - 11.6 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
 - 11.7 i rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti devono essere stoccati in contenitori chiusi; i rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere stoccati in contenitori a tenuta ermetica;
 - 11.8 i fusti contenenti rifiuti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
 - 11.9 sui rifiuti contenenti amianto, identificati dai codici EER 17.06.05* e 17.06.01*, sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
 - 11.10 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
 - 11.11 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche e tra rifiuti incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
 - 11.12 le lavorazioni sui rifiuti pericolosi, ad esclusione delle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva, dovranno essere condotte in ambiente confinato e provvisto di aspirazione localizzata;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione [p.to 7.7 a]

12. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte sui rifiuti elencati per tali operazioni nell'Appendice A alla tabella 4 e nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
 - 12.1 il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al §5.1.2.1.1 del *Bref* 2018;
 - 12.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.1, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
 - 12.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 10.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 12.4 fermo restando quanto espresso al punto 12.2, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 12.5 la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 12.6 è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, individuati tra quelli indicati in tabella 1 dell'Appendice A e che rispettano già all'ingresso i criteri di accettabilità in discarica, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); tali casi dovranno essere adeguatamente motivati, con documentazione tecnica e analitica;
- 12.7 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 12.8 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 12.9 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica;
- 12.10 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;
- 12.11 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;
- 12.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/Solidificazione [p.to 7.7 b)]

13. di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte sui rifiuti elencati per tali operazioni nell'Appendice A alla tabella 4 e nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
 - 13.1 il trattamento di solidificazione, così come definito ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.2 del Bref 2018;
 - 13.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

- 13.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 10.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 13.4 fermo restando quanto espresso al punto 13.2, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, e/o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 13.5 non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati tra quelli indicati in tabella 1 dell'Appendice A, come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
- 13.6 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 13.7 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 13.8 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 13.9 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
- a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;
 - b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;
- 13.10 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire al lotto non conforme è 190204* o 190203;
- 13.11 ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza;
- 13.12 il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione (p.ti 7.7 a) e b))

14. di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte sui rifiuti elencati per tali operazioni nell'Appendice A alla tabella 4 e nel rispetto delle modalità operative e gestionali specificate ai punti 12 e 13, nonché alle seguenti:

- 14.1 il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 14.2 il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
 - a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;
 - b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) [punto 7.8]

- 15 di stabilire che il recupero dei rifiuti di plastica o vetro [R3, R5], finalizzato alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, va condotto sui rifiuti elencati per tale operazione nell'Appendice A alla tabella 5, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 15.1 i rifiuti di plastica per cessare la qualifica di rifiuto, devono rispettare quanto previsto al punto 6.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998;
 - 15.2 i rifiuti di vetro per cessare la qualifica di rifiuto, devono rispettare quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - 15.3 la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dalla presente autorizzazione comporta, per la ditta, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - 15.4 non è consentito il trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; tra campagne di lavorazione successive che trattino prima rifiuti pericolosi e poi rifiuti non pericolosi devono essere attuate opportune operazioni di pulizia che dovranno essere adeguatamente documentate;
 - 15.5 al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che il materiale si presenti nelle forme usualmente commercializzate; le modalità e le frequenze dei controlli sono previste nel PMC;
 - 15.6 il materiale in uscita dal trattamento deve essere stoccato in apposito luogo specificato nella planimetria di cui all'**Appendice B** in attesa di caratterizzazione per verificare l'efficacia del processo;

Operazioni di miscelazione [punto 7.6]

16. di stabilire che le operazioni di miscelazione devono essere condotte sui rifiuti elencati per tali operazioni nell'Appendice A alla tabella 3 e nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
 - 16.1 ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 16.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 16.3 le miscelazioni devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio delle miscele, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;



- 16.4 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità; le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del *Bref* 2018;
- 16.5 non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti;
- 16.6 non è ammissibile – ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 – la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; in tal caso l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;
- 16.7 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- 16.8 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 16.9 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa;
- 16.10 la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di destinazione finale del rifiuto;
- 16.11 la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19 e alle miscele pericolose in uscita va attribuita, ai sensi dell'art. 184, c. 5-ter, la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
- 16.12 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06;
- 16.13 i rifiuti contenenti cromo, singolarmente o in miscela, qualora sia previsto il destino a combustione, devono essere avviati a impianti di combustione idonei al loro efficace trattamento;

Operazioni di riduzione volumetrica [punto 7.5]

17. di stabilire che le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte sui rifiuti elencati per tale operazione nell'Appendice A, tabella 2 e nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 17.1 possono essere condotte sui rifiuti in ingresso, per singole partite e singoli CER, su rifiuti accorpati, sugli scarti delle operazioni di selezione/cernita o contestualmente alle operazioni di miscelazione e deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni effettuate;
- 17.2 i rifiuti oggetto della triturazione devono presentare stato fisico solido, non polverulento e non devono presentare HP1, HP2, HP3, HP12;

17.3 le operazioni di triturazione dovranno essere effettuate in ambiente chiuso e in depressione ed il trituratore dovrà essere dotato di presidi antincendio.

Trattamento di selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti [punto 7.9]:

18. di stabilire che le operazioni di selezione e lavaggio vanno condotte sui rifiuti elencati per tale operazione nell'Appendice A, tabella 5 e deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 18.1 non è consentito il trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; tra campagne di lavorazione successive che trattino prima rifiuti pericolosi e poi rifiuti non pericolosi devono essere attuate opportune operazioni di pulizia che dovranno essere adeguatamente documentate;
- 18.2 i rifiuti in ingresso alla linea di lavaggio dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 al DM 05.02.1998 e, per i parametri tipizzanti, non già ricompresi al succitato allegato, i limiti di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, nonché, sul tal quale, i limiti della colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del medesimo decreto, per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; la ditta dovrà presentare una proposta da inserire nel PMC per la definizione delle condizioni di ricerca dei parametri tipizzanti e dei limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del medesimo decreto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere depositati nell'area esterna denominata "End of waste" dovranno essere sottoposti per singole partite a trattamento specifico di selezione e lavaggio al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti sottoposti a lavorazione;
- 18.3 le modalità e le frequenze dei controlli sui rifiuti trattati sono previste nel PMC;

Emissioni in atmosfera

19. di autorizzare le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all' **Appendice B**, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera e delle successive prescrizioni:

Camini	Fase	Impianto di abbattimento	Parametro	Limite
E1	Aspirazione generalizzata capannone stoccaggio rifiuti e baie (ST 118, ST 119, ST 120) Sfiati cisterne (TK001, TK032, TK008-TK021, TK027)	Scrubber acido e scrubber alcalino	Polveri	5 mg/Nm ³
			NH ₃	20 mg/Nm ³
			H ₂ S	5 mg/Nm ³

- 19.1 le bocche dei camini succitati devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, dei parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. I medesimi camini devono essere dotati di:
- a. adeguata struttura fissa di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza, ovvero di disporre di una adeguata piattaforma mobile;
- b. appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo;
- 19.2 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate in seguito:
- a. le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

- b. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 19.3 la Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni afferenti ai silos TK002, TK003, TK004, TK005, TK006, assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione dei sistemi di abbattimento (filtro a maniche a presidio dello sfiato di ciascun silos);
- 19.4 nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia ed ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147;
- 19.5 le misure di controllo alle emissioni devono essere effettuate secondo le condizioni previste dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 19.6 qualora il gestore intenda effettuare il carico pneumatico dei rifiuti pericolosi conferiti in big-bags in silos mediante la macchina svuota sacconi, le emissioni, dopo l'abbattimento del filtro a maniche, non potranno essere reimmesse in ambiente di lavoro ma dovranno essere convogliate in atmosfera. Tale modifica della convogliabilità delle emissioni dovrà essere comunicata all'Autorità Competente;
- 19.7 il gestore è tenuto a comunicare, **entro 60 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto** (comunicata ai sensi del punto 3 lettera d), i dati degli inquinanti emessi al camino n. E1 previsti dal punto 19; contestualmente il gestore dovrà inviare i risultati della misurazione al medesimo punto di emissione dei seguenti parametri: SOV espressi come COT, HCl, SO_x e i metalli di Tab. B della Parte II all'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sulla base dei dati sugli inquinanti emessi inviati, l'Autorità Competente si riserva la facoltà di rivedere i limiti alle emissioni soprariportati;

Gestione delle acque

20. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica, la gestione delle acque come di seguito specificato:

Tipologia	Denominazione pozzetto fiscale	Recapito
Scarico delle acque trattate nel depuratore	PM374/3	Pubblica fognatura gestita da Veritas Spa
Scarico dei servizi igienici dello stabilimento	PM374/2	
Acque meteoriche di seconda pioggia colettate su superfici rientranti nelle fattispecie previste all'art. 39 comma 1 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, stoccate nel volume di laminazione	PM374/1	
Acque meteoriche colettate su superfici rientranti nelle fattispecie previste all'art. 39 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (acque dei tetti e delle strade di accesso alle zone di lavorazione)	PM374/4	Scarico a PIF o in emergenza in acque superficiali (canale ex-Alumetal con pozzetto PM374/5)
Acque meteoriche di seconda pioggia dell'area dedicata al deposito di "End of Waste"		

20.1 lo scarico, il cui pozzetto fiscale è denominato PM374/3, dovrà rispettare i limiti previsti nella tabella sottoriportata;

Tabella limiti di scarico PM374/3 nella pubblica fognatura VERITAS		
Parametro	Unità di misura	Limiti
1	pH	6-9,50
2	Temperatura	°C
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Solidi speciali totali	200
7	BOD5	800
8	COD	2000
9	Azoto ammoniacale	120
10	Azoto nitroso	0,6
11	Azoto nitrico	30
	Azoto totale	250
12	Fosforo totale	10
13	Fluoruri	12
14	Cloruri	4000
15	Solfuri	2
16	Solfiti	2
17	Solfati	1000
18	Cianuri totali (come CN)	1
19	Cloro attivo libero	0,3
20	Tensioattivi totali	4
21	Alluminio	2
22	Arsenico	0,05 (*)
23	Bario	-
24	Boro	4
25	Cadmio	0,02
26	Cromo totale	0,15 (*)
27	Cromo VI	0,2
28	Ferro	4
29	Manganese	4
30	Nichel	0,5 (*)
31	Mercurio	0,005
32	Piombo	0,1 (*)
33	Rame	0,4
34	Selenio	0,03
35	Stagno	-
36	Zinco	1
37	Solventi clorurati	2
38	Grassi e olii animali/vegetali	40
39	Idrocarburi totali	10
40	Fenoli	1
41	Aldeidi	2
42	Solventi organici aromatici	0,4
43	Solventi organici azotati	0,2
44	Pesticidi fosforati	0,1
45	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	0,05
46	aldrin	0,01
47	dieldrin	0,01
48	endrin	0,002
49	isodrin	0,002
50	Composti organici alogenati	2

51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale
	Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	10 (*)

(*) BAT n. 20 della Decisione 2018/1147.

- 20.2 le acque di seconda pioggia (pozzetti fiscali denominati PM374/1 e PM374/4) dovranno essere sottoposte periodicamente ad analisi; qualora l'analisi dimostri la contaminazione delle stesse oltre i limiti di accettabilità fissati nei regolamenti dei rispettivi recettori, queste dovranno essere assoggettate agli obblighi di cui all'art. 39 comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e dovranno essere individuate adeguate modalità gestionali per la corretta suddivisione e trattamento delle acque;
- 20.3 tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.. I punti di prelievo (pozzetti fiscali) devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in **Appendice B** al presente provvedimento.
- 20.4 deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
- 20.5 le acque di prima pioggia stoccate nei serbatoi TK030 e TK001, che devono essere riutilizzate/trattate nei termini previsti dal Piano di tutela delle acque (48 ore dal termine dell'evento piovoso), per garantire l'utilizzo dei serbatoi nel caso di un nuovo evento;
21. di prendere atto che le acque reflue assimilate alle domestiche (**scarico denominato PM 374/2**) sono scaricate nella rete fognaria gestita da Veritas Spa;

Rumore

22. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Venezia, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
23. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
24. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, il gestore dovrà effettuare una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV-Dipartimento di Venezia. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare un piano di interventi per il rientro nei limiti e in attuazione delle BAT n. 17 e 18 della Decisione UE n. 2018/1147.

PMC/PGO

25. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- 25.1 Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo del 10.06.2019 rev.01), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 25.2 Le misurazioni e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell'Appendice B al presente provvedimento;

- 25.3 Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- 25.4 In occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore, la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.
26. Il Gestore dell'impianto deve inviare alla Regione del Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:
- a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
 - b. una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.
27. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29 decies comma 11 bis del medesimo decreto.

Ulteriori prescrizioni

28. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
29. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
30. il gestore dell'installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente ai sensi dell'art. 29-undecies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell'art. 29-decies, comma 3, punto c), motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone gli Enti sopraindicati. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto;
31. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000;

32. la Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Città Metropolitana di Venezia della documentazione attestante l'avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione;
33. ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto;
34. la Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale;
35. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
36. ai sensi di quanto stabilito da DM n. 95 del 15 aprile 2019, la Ditta è tenuta a verificare **entro 90 giorni** dalla data rilascio della presente A.I.A. la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se necessario, a provvedere entro un anno dalla data di rilascio del presente atto alla trasmissione della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto;
37. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell'attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare a Regione, Città metropolitana di Venezia, ARPAV e al Comune di Venezia un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
- 37.1 identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - 37.2 programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - 37.3 identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - 37.4 verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - 37.5 indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- 36 Il presente provvedimento revoca e sostituisce il decreto del Direttore del Segretario regionale all'Ambiente e territorio n. 34 del 28.06.2010 e il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 138 del 20.05.2019.
- 37 In riferimento agli obblighi di notifica e pubblicazione e alle modalità di ricorso al presente provvedimento, esse verranno assolte e indicate nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, a cui il presente atto fa riferimento.
- 38 In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

39 Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

FIRMATO *Ing. Loris Tomiato*





Appendice A al Decreto n. 338 del 31 marzo 2020

Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni.

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
01 03 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 03 09	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 03 10*	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 04 07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	X	X
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X
03 02 04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	X	X
04 01 04	Liquido di concia contenente Cromo	X	X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti Cromo	X	X
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	X	X
05 07 01*	Rifiuti contenenti Mercurio	X	X
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso	X	X
06 01 02*	Acido cloridrico	X	X
06 01 03*	Acido fluoridrico	X	X
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso	X	X
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso	X	X
06 01 06*	Altri acidi	X	X
06 02 01*	Idrossido di Calcio	X	X
06 02 04*	Idrossido di Sodio e di Potassio	X	X
06 02 05*	Altre basi	X	X
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	X	X
06 04 03*	Rifiuti contenenti Arsenico	X	X
06 04 04*	Rifiuti contenenti Mercurio	X	X
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X	X
06 07 03*	Fanghi di solfato di Bario, contenenti Mercurio	X	X
06 11 01	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	X	X
06 13 02*	Carbone attivo esaurito (tranne 060702)	X	X
07 01 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	X	X
07 03 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
	sostanze pericolose		
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X	X
07 04 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 04 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X	X
07 05 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X	X
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X	X
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	X	X
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	X	X
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	X	X
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X
10 01 09*	Acido solforico	X	X
10 01 13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	X	X
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	X	X
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118	X	X
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X	X
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	X	X
10 01 24	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X	X
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	X	X
10 02 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
	oli		
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	X	X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X	X
10 03 04*	Scorie della produzione primaria	X	X
10 03 05	Rifiuti di allumina	X	X
10 03 08*	Scorie saline della produzione secondaria	X	X
10 03 09*	Scorie nere della produzione secondaria	X	X
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X	X
10 03 19*	Polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 20	Polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	X	X
10 03 21*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 22	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321	X	X
10 03 23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	X	X
10 03 25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325	X	X
10 03 29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329	X	X
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 04 03*	Arsenato di Calcio	X	X
10 04 04*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 04 05*	Altre polveri e particolato	X	X
10 04 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 04 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 03*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 05 04	Altre polveri e particolato	X	X
10 05 05*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 03*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 06 04	Altre polveri e particolato	X	X
10 06 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 08 04	Polveri e particolato	X	X
10 08 15*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 16	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	X	X
10 08 17*	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 18	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	X	X
10 09 03	Scorie di fusione	X	X
10 09 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X
10 09 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X	X
10 09 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	X	X
10 10 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X	X
10 10 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X	X
10 10 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	X	X
10 10 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	X	X
10 11 05	Polveri e particolato	X	X
10 11 09*	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 101109	X	X
10 11 11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X	X
10 11 13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101113	X	X
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	X	X
10 11 17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117	X	X
10 11 19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	X	X
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X
10 12 03	Polveri e particolato	X	X
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	X	X
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X	X
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 13 09*	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	Solo D15	Solo D14 - senza sconfezionamento
10 13 10	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309	Solo D15	Solo D14 - senza sconfezionamento
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
10 13 12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 13 13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	X	X
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento	X	X
10 14 01*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti Mercurio	X	Solo D14
11 01 05*	Acidi di decapaggio	X	X
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti	X	X
11 01 07*	Basi di decapaggio	X	X
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	X	X
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	X	X
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
11 01 98*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 02*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X
11 02 05*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X	X
11 03 02*	Altri rifiuti	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
11 05 02	Ceneri di zinco	X	X
11 05 03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
11 05 04*	Fondente esaurito	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*	X	X
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X
12 01 18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X
15 01 02	Imballaggi di plastica	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	X	X
16 06 06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	X	X
16 08 06*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X
16 09 01*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di Potassio, dicromato di Potassio o di Sodio	X	X
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101	X	X
16 11 03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X	X
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X
17 01 06*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X	X
17 02 03	Plastica	X	X
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X	X
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto	Solo D15	Solo D14 - senza sconfezionamento
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto	Solo D15	Solo D14 - senza sconfezionamento
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
	cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
19 01 05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	X	X
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	X	X
19 01 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	X	X
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	X	X
19 01 15*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 16	Polveri di caldaia, diversi da quelle di cui alla voce 190115	X	X
19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X
19 01 19	Sabbie di reattori a letto fluidizzato	X	X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamento chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X	X
19 03 04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	X	X
19 03 06*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	X	X
19 04 02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	X	X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	X	X
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X
19 08 06*	Resine di scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	X	X
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X	X
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X
19 11 05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X	X
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	X	X
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	X	X
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307	X	X
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X	X

TAB 1			
Rifiuti ammessi alle operazioni di Stoccaggio [D15 – R13], Accorpamento [D14-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D15 – R13 deposito preliminare/messa in riserva	D14 – R12 accorpamento
20 03 03	Residui della pulizia stradale	X	X
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X	X

TAB 2		
Rifiuti ammessi alle operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica [D13-R12]		
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 selezione cernita, riduzione volumetrica
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X
10 03 25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325	X
10 04 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 09 03	Scorie di fusione	X
10 09 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X
10 09 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X
10 10 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X
10 11 09*	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 101109	X
10 11 11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	X
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X
15 01 02	Imballaggi di plastica	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X
17 01 06*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X
17 02 03	Plastica	X
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X

TAB 2		
Rifiuti ammessi alle operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica [D13-R12]		
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 selezione cernita, riduzione volumetrica
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	X
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamento chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	X
19 12 05	Vetro	X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X
20 03 03	Residui della pulizia stradale	X
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 eliminazione frazioni estranee	D13 – R12 miscelazione
01 03 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi		X
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107		X
01 03 09	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 03 10*	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 04 07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		X
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407		X
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		X
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X
03 02 04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		X
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	X	X
04 01 04	Liquido di concia contenente Cromo		X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti Cromo	X	X
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	X	X
05 07 01*	Rifiuti contenenti Mercurio		X
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso		X
06 01 02*	Acido cloridrico		X
06 01 03*	Acido fluoridrico		X
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso		X
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso		X
06 01 06*	Altri acidi		X
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		X
06 04 03*	Rifiuti contenenti Arsenico		X
06 04 04*	Rifiuti contenenti Mercurio		X
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 eliminazione frazioni estranee	D13 – R12 miscelazione
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X	X
06 07 03*	Fanghi di solfato di Bario, contenenti Mercurio	X	X
06 11 01	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio		X
06 13 02*	Carbone attivo esaurito (tranne 060702)		X
07 01 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 01 12.	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	X	X
07 03 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X	X
07 04 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 04 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X	X
07 05 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X	X
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X	X
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti		X
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		X
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione		X
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X
10 01 02	Ceneri leggere di carbone		X
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		X
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X
10 01 09*	Acido solforico		X
10 01 13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante		X
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114		X
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116		X
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118		X
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X	X
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla	X	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 - R12 eliminazione frazioni estranee	D13 - R12 miscelazione
	voce 100122		
10 01 24	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X	X
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 02 08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207		X
10 02 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	X	X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X	X
10 03 04*	Scorie della produzione primaria		X
10 03 05	Rifiuti di allumina		X
10 03 08*	Scorie saline della produzione secondaria		X
10 03 09*	Scorie nere della produzione secondaria		X
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315		X
10 03 19*	Polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 20	Polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319		X
10 03 21*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		X
10 03 22	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321		X
10 03 23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323		X
10 03 25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325	X	X
10 03 29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329		X
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria		X
10 04 03*	Arsenato di Calcio		X
10 04 04*	Polveri del gas di combustione		X
10 04 05*	Altre polveri e particolato		X
10 04 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 04 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 03*	Polveri del gas di combustione		X
10 05 04	Altre polveri e particolato		X
10 05 05*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 05 06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 03*	Polveri del gas di combustione		X
10 06 04	Altre polveri e particolato		X
10 06 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 06 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 08 04	Polveri e particolato		X
10 08 15*	Polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 08 16	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	X	X
10 08 17*	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 18	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	X	X
10 09 03	Scorie di fusione	X	X
10 09 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X
10 09 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 09*	Polveri del gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X
10 09 10	Polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909		X
10 09 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911		X
10 10 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X	X
10 10 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce	X	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 eliminazione frazioni estranee	D13 – R12 miscelazione
	101007		
10 10 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009		X
10 10 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011		X
10 11 05	Polveri e particolato		X
10 11 09*	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 101109	X	X
10 11 11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X	X
10 11 13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101113	X	X
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115		X
10 11 17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117	X	X
10 11 19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119		X
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
10 12 03	Polveri e particolato		X
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209		X
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)		X
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		X
10 13 12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 13 13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312		X
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento		X
10 14 01*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti Mercurio		X
11 01 05*	Acidi di decapaggio		X
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti		X
11 01 07*	Basi di decapaggio		X
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	X	X
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113		X
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
11 01 98*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
11 02 02*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)		X
11 02 05*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose		X
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205		X
11 03 02*	Altri rifiuti		X
11 05 02	Ceneri di zinco		X
11 05 03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
11 05 04*	Fondente esaurito		X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi		X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		X
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 - R12 eliminazione frazioni estranee	D13 - R12 miscelazione
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*	X	X
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X
12 01 18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
16 06 06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		X
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)		X
16 08 06*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori		X
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		X
16 09 01*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio		X
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di Potassio, dicromato di Potassio o di Sodio		X
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101	X	X
16 11 03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X	X
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X
17 01 06*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X	X
17 02 03	Plastica		X
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X	X
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		X
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		X
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
19 01 05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi		X
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi		X
19 01 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	X	X
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113		X
19 01 15*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 16	Polveri di caldaia, diversi da quelle di cui alla voce 190115		X
19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X
19 01 19	Sabbie di reattori a letto fluidizzato		X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamento chimico-fisico contenenti sostanze pericolose	X	X

TAB 3			
Rifiuti ammessi alle operazioni di miscelazione [D13-R12]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D13 – R12 eliminazione frazioni estranee	D13 – R12 miscelazione
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X	X
19 04 02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi		X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	X	X
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X
19 08 06*	Resine di scambio ionico saturate o esaurite		X
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	X	X
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X	X
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X
19 11 05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose		X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X	X
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	X	X
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	X	X
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307		X
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera		X
20 03 03	Residui della pulizia stradale	X	X
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X	X

TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – immobilizzazione solidificazione
01 03 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107		X
01 03 09	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107		X
01 03 10*	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X
01 04 07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407		X
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		X
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		X



TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – Immobilizzazione solidificazione
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506		X
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506		X
03 02 04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310		X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti Cromo		X
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219		X
05 07 01*	Rifiuti contenenti Mercurio	X	X
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		X
06 04 03*	Rifiuti contenenti Arsenico	X	X
06 04 04*	Rifiuti contenenti Mercurio	X	X
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502		X
06 07 03*	Fanghi di solfato di Bario, contenenti Mercurio	X	X
06 11 01	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio		X
07 01 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111		X
07 03 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311		X
07 04 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 04 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411		X
07 05 11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511		X
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117		X
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti		X
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X
10 01 02	Ceneri leggere di carbone		X
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		X
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di Calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		X
10 01 13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X

TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – immobilizzazione solidificazione
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114		X
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116		X
10 01 18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118		X
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120		X
10 01 24	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie		X
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207		X
10 02 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213		X
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione		X
10 03 04*	Scorie della produzione primaria	X	X
10 03 05	Rifiuti di allumina		X
10 03 08*	Scorie saline della produzione secondaria	X	X
10 03 09*	Scorie nere della produzione secondaria	X	X
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315		X
10 03 19*	Polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 20	Polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319		X
10 03 21*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 22	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321		X
10 03 23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323		X
10 03 25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325		X
10 03 29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 03 30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329		X
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	X	X
10 04 03*	Arsenato di Calcio	X	X
10 04 04*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 04 05*	Altre polveri e particolato	X	X
10 04 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 04 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 03*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 05 04	Altre polveri e particolato		X
10 05 05*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 05 06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 03*	Polveri dei gas di combustione	X	X
10 06 04	Altre polveri e particolato		X
10 06 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 06 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
10 08 04	Polveri e particolato		X
10 08 15*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 16	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce		X

TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – immobilizzazione solidificazione
	100815		
10 08 17*	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 08 18	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817		X
10 09 03	Scorie di fusione		X
10 09 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905		X
10 09 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909		X
10 09 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911		X
10 10 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005		X
10 10 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		X
10 10 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009		X
10 10 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X
10 10 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011		X
10 11 05	Polveri e particolato		X
10 11 09*	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09		X
10 11 11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		X
10 11 13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101113		X
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115		X
10 11 17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117		X
10 11 19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119		X
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
10 12 03	Polveri e particolato		X
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209		X
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)		X
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		X
10 13 12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze	X	X

TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – Immobilizzazione solidificazione
	pericolose		
10 13 13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312		X
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento		X
10 14 01*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti Mercurio	X	X
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione	X	X
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113		X
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X
11 02 02*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X
11 02 05*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205		X
11 05 02	Ceneri di zinco		X
11 05 03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
11 05 04*	Fondente esaurito	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi		X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		X
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114*		X
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116		X
12 01 18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)		X
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X
16 09 01*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di Potassio, dicromato di Potassio o di Sodio	X	X
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		X
16 11 03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		X
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X
17 01 06*	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106		X
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		X
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505		X
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		X
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		X
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze	X	X

TAB 4			
Rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione – [D9]			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	D9 - stabilizzazione	D9 – immobilizzazione solidificazione
	pericolose		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		X
17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X
19 01 05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	X	X
19 01 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111		X
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113		X
19 01 15*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 16	Polveri di caldaia, diversi da quelle di cui alla voce 190115		X
19 01 17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X
19 01 19	Sabbie di reattori a letto fluidizzato		X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamento chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205		X
19 03 04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X
19 04 02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	X	X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento		X
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X
19 08 06*	Resine di scambio ionico saturate o esaurite	X	X
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811		X
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813		X
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X
19 11 05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105		X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		X
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303		X
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305		X
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera		X

TAB 5			
Rifiuti ammessi all'impianto di selezione e lavaggio			
C.E.R.	Descrizione rifiuti	R3/R5	R12
15 01 02	Imballaggi di plastica	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	
17 02 03	Plastica	X	
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		X
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento		X
19 12 05	Vetro	X	
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X
20 03 03	Residui della pulizia stradale		X
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico		X



E1 - E2 PUNTI EMISSIONE IN ATMOSFERA
PM 374/_ POZZETTO DI CAMPIONAMENTO FISCALE

